

ASSOCIAZIONE DEI MUSEI D'ARTE CONTEMPORANEA ITALIANI

STATUTO

1. DENOMINAZIONE

1.1. È costituita ai sensi del Codice civile l'Associazione denominata **"Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani"**, in breve **AMACI**.

1.2. L'Associazione è ente del Terzo settore e opera nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito anche "Codice del Terzo settore" o "CTS"). Una volta iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito R.U.N.T.S.) l'Associazione inserisce nella denominazione, nelle comunicazioni al pubblico, negli atti e nella corrispondenza la qualifica di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS". La denominazione dell'Associazione sarà quindi **"Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani Ente del Terzo Settore"** o, in breve, **"AMACI ETS"**.

2. SEDE

2.1. L'Associazione ha sede in Bergamo, via San Tomaso, nr. 53.

2.2. Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione può operare anche mediante filiali o succursali, sul territorio nazionale, comunitario ed extra-comunitario.

3. SCOPI

3.1. L'Associazione non ha fini di lucro e ha lo scopo di coordinare l'attività dei musei associati al fine di costituire una politica culturale comune per promuovere l'arte moderna e contemporanea in Italia e all'estero.

A tale scopo l'Associazione potrà:

- coordinare e promuovere azioni e attività dirette ad agevolare le attività culturali dei musei, anche mediante la realizzazione in comune di servizi e prodotti culturali;
- effettuare studi e ricerche;
- intervenire e contribuire nelle sedi opportune agli orientamenti e alle

scelte di politica del settore;

- elaborare documenti sugli standard di qualità e i requisiti della gestione museale;
- realizzare ogni altra attività necessaria allo scopo sociale.

3.2. Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1, lett. d), f), i) ossia:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

3.3. L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificatamente sopra menzionata, ma comunque collegata con quella indicata, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il risultato.

3.4. L'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

3.5. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, alle condizioni e con i limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 7 del Codice del Terzo settore.

3.6. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività; coloro che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. I volontari, iscritti nell'apposito registro, devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la

responsabilità civile dell'Associazione verso i terzi, Si applicano gli articoli 17 e 18 del Codice del Terzo settore.

3.7. L'Associazione assicura ai propri lavoratori condizioni di lavoro conformi a quanto previsto dall'articolo 16 del Codice del Terzo settore.

4. PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

4.1. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dall'importo complessivo delle quote associative versate dai soci fondatori.

4.2. Il patrimonio associativo e la dotazione di gestione potranno essere accresciuti da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
- erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti con tale specifica destinazione;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- dalla quota iniziale versata dai musei che aderiranno all'Associazione successivamente alla sua costituzione, e che dovrà essere pari a Euro 1.500,00 incrementati in misura pari alla media degli indici dei prezzi al consumo – rilevazione ISTAT – degli esercizi intercorrenti tra quello della costituzione dell'Associazione – incluso nella base di calcolo – e quello di ammissione – escluso dalla base di calcolo.

4.3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.4. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Costituiscono, in ogni caso, distruzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'articolo 8, comma 3 del Codice del Terzo settore.

4.5. L'Associazione, se dotata di personalità giuridica, può istituire patrimoni destinati ad uno specifico affare (articoli 2447 bis e seguenti), ai sensi dell'articolo 10 del Codice del Terzo settore.

5. SOCI

5.1. I soci dell'Associazione sono i musei sottoscrittori dell'atto costitutivo, nonché i musei italiani d'arte moderna e contemporanea, costituiti da enti pubblici o con almeno un socio pubblico, che, condividendo in modo espresso gli scopi, saranno ammessi successivamente in tale categoria con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

5.2. Sono inoltre soci dell'Associazione i musei costituiti da persone giuridiche private senza soci pubblici che condividono in modo espresso gli scopi associativi.

5.3. Per musei si intende anche l'ente gestore, sotto qualsiasi forma giuridica, per la sola durata del servizio.

5.4. L'ammissione dei soci di ogni categoria è subordinata alla verifica dei seguenti requisiti:

- oggetto sociale ed esercizio di un'attività non limitati alla ricerca e promozione dell'opera di un unico artista;
- cinque anni di attività pregressa, alle condizioni di cui al punto precedente.

L'ammissione dei soci costituiti da persone giuridiche private senza soci pubblici è altresì subordinata alla presentazione degli stessi da almeno cinque soci dell'Associazione costituiti da enti pubblici o con almeno un socio pubblico.

5.5. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

5.6. Si applica in quanto compatibile l'articolo 23 del Codice del Terzo settore.

5.7. I musei associati sono rappresentati in Assemblea dai rispettivi Direttori o curatori, su delega del rappresentante legale del museo associato. Ogni socio ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Non possono essere previste limitazioni al rapporto associativo in funzione della temporaneità della vita associativa.

5.8. I soci contribuiscono promuovendo l'attività mediante versamento della quota associativa annuale.

5.9. La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.

5.10. L'adesione all'Associazione impegna gli associati alla piena accettazione

ed osservanza delle norme statutarie.

5.11. La qualifica di socio viene meno in caso di:

- recesso, da comunicarsi al Consiglio direttivo mediante messaggio di posta elettronica certificata; il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la comunicazione sia data almeno tre mesi prima di tale termine;
- perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- morosità superiore a sei mesi accertata dal Consiglio direttivo, a decorrere dalla data di approvazione delle quote sociali;
- esclusione per dichiarata incompatibilità, deliberata dall'Assemblea dei Soci;
- esclusione per mancanza di continuità nella presenza di una direzione scientifica.

Se il socio è costituito da un ente gestore, nel caso in cui cessasse il servizio e le funzioni venissero trasferite ad un altro soggetto è facoltà del Consiglio direttivo confermare in capo al nuovo soggetto l'appartenenza all'Associazione.

6. SOSTENITORI

6.1. Sono sostenitori dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che contribuiscono mediante versamento di contributi annui determinati dal Consiglio direttivo.

7. ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

7.1. Organi della Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario generale;
- l'Organo di Controllo.

8. L'ASSEMBLEA: COMPETENZE

8.1. L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. L'Assemblea è formata da tutti i soci aventi diritto di voto. Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore della quota.

8.2. Sono di competenza dell'Assemblea:

- la nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore legale;
- la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- le modifiche dello Statuto che vengono proposte dal Consiglio direttivo;
- l'approvazione del Programma Generale dell'Associazione;
- l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- la determinazione dell'entità delle quote sociali annuali e l'accoglimento delle domande di ammissione dei soci;
- la delibera sull'esclusione degli associati;
- lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l'eventuale approvazione del regolamento dei lavori assembleari;
- quant'altro ad essa demandato dalla legge e dal presente statuto.

9. L'ASSEMBLEA: FUNZIONAMENTO

9.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, scritta e motivata, da almeno un terzo dei soci aventi diritto.

9.2. La convocazione – contenente l'ordine del giorno, la sede, la data e l'ora fissati, nonché la data della seconda convocazione, deve essere inviata ai soci, almeno 21 giorni prima dell'adunanza, mediante messaggio di posta elettronica certificata o con altri mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento ed affissa presso la sede dell'Associazione. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà ridursi a 7 giorni e la convocazione potrà avvenire in via elettronica.

9.3. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale.

9.4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in sua assenza, da un rappresentante dei soci presenti, eletto seduta stante dalla maggioranza relativa. Chi presiede nomina seduta stante il segretario incaricato di redigere il processo verbale delle

riunioni e gli incaricati di costituire il seggio e svolgere lo scrutinio dei voti quando questo sia segreto. Segretario e scrutatori potranno essere anche non soci.

9.5. L'Assemblea, validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice civile, sia in prima che in seconda convocazione.

9.6. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto si richiede la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

9.7. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

9.8. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di un associato.

9.9. L'intervento all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

10. IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

10.1. Il Consiglio direttivo è composto da 5 a 7 membri, eletti dall'Assemblea.

10.2. I membri del Consiglio direttivo dovranno essere scelti tra i Direttori e i curatori dei musei d'arte moderna e contemporanea soci dell'Associazione. Tuttavia, nel Consiglio direttivo non potranno essere nominati contemporaneamente il Direttore e uno o più curatori di uno stesso museo.

10.3. La decadenza dalla carica di Direttore o di curatore del museo socio dell'Associazione comporta automaticamente la cessazione dalla carica di membro del Consiglio Direttivo.

10.4. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

10.5. Nel caso in cui un qualunque consigliere cessasse dalla carica per qualsiasi causa, il Presidente procederà alla convocazione d'urgenza dell'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo consigliere.

10.6. La decadenza dalla carica di consigliere può avvenire per assenza da

almeno 3 riunioni consecutive, salvo il caso in cui sussistano gravi motivi. La dichiarazione di decadenza deve essere deliberata dal Consiglio direttivo, che procederà alla convocazione d'urgenza dell'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo consigliere.

10.7. In caso di cessazione o decadenza dalla carica, il nuovo Consigliere eletto dall'Assemblea dei Soci resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore.

10.8. Qualora venisse meno la maggioranza dei suoi membri, il Consiglio direttivo si intenderà decaduto. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata dal Collegio dei Revisori entro sessanta giorni per provvedere alla nomina del Consiglio direttivo.

11. IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

11.1. Al Consiglio direttivo spetta la competenza su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

11.2. In particolare, il Consiglio direttivo:

- può nominare, al suo interno, un Comitato esecutivo composto da due membri che collabora con il Segretario generale all'elaborazione preventiva delle linee generali del programma e delle singole iniziative di attuazione del programma stesso;
- delibera i programmi relativi alle attività istituzionali e connesse;
- delibera tutte le iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali, gli impegni amministrativi conseguenti;
- predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, con situazione patrimoniale di fine anno, da sottoporre insieme alla relazione economica della Associazione alla approvazione della Assemblea dei Soci;
- tiene e cura il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 15 del CTS;
- determina le facilitazioni da attribuire ai soci;
- determina l'entità dei contributi annuali per essere ammessi alla

qualifica di Sostenitori;

- determina le facilitazioni da attribuire ai Sostenitori;
- nomina il Segretario generale;
- ratifica gli atti di propria competenza adottati dal Presidente in caso di urgenza ed evidente necessità;
- autorizza a stare in giudizio e nominare i difensori;
- propone all'Assemblea le modifiche allo statuto;
- valuta l'eventuale raggiungimento degli scopi sociali o la eventuale impossibilità di conseguirli, con giudizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

11.3. Il Consiglio direttivo delibera altresì in merito alla richiesta di acquisizione della personalità giuridica dell'Associazione.

12. IL CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

12.1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con preavviso di almeno 15 giorni mediante messaggio di posta elettronica certificata o con altri mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento contenente anche l'ordine del giorno; in caso di urgenza il termine di preavviso potrà ridursi a 7 giorni e la convocazione potrà avvenire in via elettronica.

12.2. Il Consiglio direttivo si riunisce per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo nei tempi congrui almeno due volte all'anno e inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga motivatamente necessario o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

12.3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, o in assenza di entrambi, da un membro nominato seduta stante dalla maggioranza relativa degli amministratori. Le funzioni di segretario possono essere svolte da un consigliere o da altra persona nominata dal Presidente.

12.4. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

12.5. Delle riunioni del Consiglio direttivo deve essere redatto, su apposito

libro, il relativo verbale che - previa approvazione nella successiva seduta - viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta.

12.6. È ammesso l'intervento in Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota.

13. IL PRESIDENTE

13.1. Compiti del Presidente sono:

- rappresentare legalmente l'Associazione nei rapporti con terzi e in giudizio;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e il Consiglio direttivo;
- sovrintendere alla conservazione e all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
- sovrintendere alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- delegare il Segretario generale alle spese relative alle singole iniziative, nei limiti di spesa approvati dal Consiglio direttivo;
- assumere, nei casi di urgenza, tutte le deliberazioni che sono di competenza del Consiglio direttivo, da sottoporre però alla ratifica del Consiglio stesso nella riunione immediatamente successiva.

13.2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

14. IL SEGRETARIO GENERALE

14.1. Il Segretario generale dovrà avere requisiti di comprovata capacità gestionale e riconosciuta conoscenza degli aspetti amministrativi e giuridici concernenti le attività delle associazioni.

14.2. Il Segretario generale viene nominato dal Consiglio direttivo, con possibilità di rinnovo.

14.3. Il Segretario generale partecipa, su invito, alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.

14.4. Compiti del Segretario generale sono:

- predisporre e sottoporre al Consiglio direttivo, avvalendosi della collaborazione di un comitato esecutivo eletto all'interno del Consiglio direttivo, le linee generali del programma dell'Associazione, nonché le specifiche iniziative di attuazione del programma;

- collaborare con il Consiglio direttivo nella predisposizione del bilancio da sottoporre successivamente all'Assemblea dei Soci;
- provvedere alla gestione amministrativa, avvalendosi ove occorra di personale allo scopo incaricato, alla gestione delle singole attività promosse dall'Associazione, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e operando di concerto con il Presidente nell'ambito delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- curare, su indicazione del Presidente, le relazioni con terzi soggetti, pubblici e privati, quali Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private, centri di ricerca, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno della Associazione e delle singole iniziative.

14.5. Al Segretario generale è demandata, per l'esecuzione del programma approvato e nei limiti delle disponibilità finanziarie della Associazione e per la realizzazione delle singole iniziative, piena autonomia nelle scelte gestionali nonché nella scelta dei collaboratori e consulenti la cui nomina e determinazione della retribuzione è demandata al Consiglio direttivo, a norma dell'art. 11 dello statuto.

15. L'ORGANO DI CONTROLLO

15.1. La gestione della Associazione è controllata da un Organo di controllo, anche monocratico.

15.2. La nomina dell'organo di controllo è sempre obbligatoria nei casi e al superamento dei limiti stabiliti dall'articolo 30, commi 2, 3, 4 e 5 del Codice del Terzo settore.

15.3. Al superamento dei limiti e nei casi di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore, l'Organo di controllo, che sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, può esercitare altresì la revisione legale dei conti, ferma restando la possibilità di nominare un esterno.

15.4. L'organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

15.5. L'organo di controllo:

- accerta la regolarità degli atti contabili e della gestione e redige una relazione di controllo al Bilancio consuntivo;
- accerta, almeno una volta all'anno, ferma restando la sua facoltà di intervenire in qualsiasi momento, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori, dei titoli e dei beni di proprietà dell'Associazione;

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile;
- esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore;
- può compiere in qualsiasi momento ispezioni e controlli sia separatamente sia collettivamente, previa comunicazione al Segretario generale.

16. ESERCIZIO SOCIALE

16.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

16.2. I bilanci, preventivo e consuntivo, vengono predisposti dal Consiglio direttivo con la collaborazione del Segretario generale e presentati alla Assemblea dei Soci per la definitiva approvazione.

16.3. Il bilancio preventivo deve essere sottoposto all'Assemblea dei Soci, per la sua approvazione, entro il 31 ottobre di ogni anno.

16.4. Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'Assemblea dei Soci, per la sua approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno.

16.5. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

16.6. All'Associazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

16.7. I Consiglieri e il Collegio dei revisori non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per le ragioni dell'ufficio ricoperto.

16.8. Ai sensi dell'articolo 13 del Codice del Terzo settore, il bilancio di esercizio è

formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto economico, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

16.9. Ove necessario ai sensi dell'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'Associazione approva altresì annualmente il bilancio sociale quale strumento di misurazione dell'impatto sociale generato con le proprie attività di interesse generale, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

17. DURATA ED ESTINZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

17.1. L'Associazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo e si estingue quando:

- il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto allo scopo;
- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- lo scioglimento è volontario.

17.2. La sussistenza di tali condizioni dovrà essere previamente accertata e deliberata dal Consiglio direttivo che sottoporrà l'atto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

17.3. Lo scioglimento e l'estinzione sono deliberati dall'Assemblea con le maggioranze qualificate indicate all'art. 9 del presente statuto. Nella medesima seduta, l'Assemblea nomina, anche tra i soci, uno o più liquidatori conferendo loro i necessari poteri.

17.4. Il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

17.5. A decorrere dal periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

17.6. In nessun caso, compreso lo scioglimento, possono essere distribuiti

beni, utili e riserve ai soci.

18. NORMA FINALE

18.1. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, s'intendono richiamate le norme del Codice del Terzo settore e le norme del Codice civile, in attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, per quanto non previsto dal primo e in quanto compatibili.